



REGOLAMENTO DI ATENEO SUL GARANTE DEGLI STUDENTI
Emanato con D.R. n.350 del 15 marzo 2021

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la figura del Garante degli Studenti (breviter Garante) prevista dalla Carta dei Diritti degli Studenti Universitari approvata all'unanimità dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nell'adunanza dell'8.9.2011 il cui art.1, al comma 11 prevede che "Gli studenti hanno diritto a rivolgersi al Garante degli Studenti che è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze."
2. Il Garante non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dell'Ateneo e adempie alle sue funzioni in piena autonomia.

Art.2 - Funzioni e competenze

1. Il Garante vigila affinché le attività dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidano sui diritti e sugli interessi degli studenti dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo nonché dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo.
2. Il Garante, in particolare:
 - a) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti, da altro personale dell'Ateneo o riferibili ad Organi, Amministrazione generale e periferica;
 - b) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti;
 - c) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett.a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti e/o di altro personale dell'Università, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza secondo l'art.5 del presente regolamento;
 - d) presenta una relazione annuale e le relazioni di urgenza di cui all'art.8 del presente regolamento.

Art.3 - Nomina e durata

1. Il Garante è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentita la Consulta degli Studenti, tra soggetti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di riconosciuto prestigio e autorevolezza, dotati di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione universitaria, nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. Non possono essere nominati alla carica di Garante:
 - coloro che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione interno, del Collegio dei Revisori dei conti;
 - coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello;
 - coloro che abbiano con l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi -anche potenziale- con l'Ateneo tale da limitare la libertà e l'indipendenza sia verso l'amministrazione medesima sia verso gli studenti.
3. La carica del Garante ha una durata di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

Art.4 - Attivazione dell'intervento

1. Il Garante interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione anche anonima fatta pervenire secondo le procedure per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del segnalante (c.d. whistleblowing) da parte di studenti, singoli o associati.
2. Il Garante non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa, civile, penale e contabile.

Art.5 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. Le istanze di cui all'articolo precedente, sottoscritte e corredate dei dati identificativi dell'interessato (nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico, corso di laurea e matricola) possono essere presentate direttamente, durante i giorni e gli orari di ricevimento, presso l'Ufficio del Garante o fatte pervenire, all'anzidetto Ufficio, a mezzo posta. Al Garante possono essere presentate segnalazioni secondo criteri di informalità e semplicità, ovvero verbalmente mediante audizione diretta; il Garante potrà non tenere conto di segnalazioni anonime qualora le stesse non saranno adeguatamente circostanziate e particolareggiate; ove, cioè, non siano in grado di far emergere fatti, situazioni e condotte relative a determinati contesti.
2. Il Garante valuta il fondamento, la veridicità e la ragionevolezza delle istanze, compie ogni atto utile per l'istruttoria dei fatti posti alla sua attenzione e acquisisce, se necessario, idonea documentazione presso i competenti Uffici dell'Ateneo.
3. Nell'adempimento delle sue funzioni e se necessario, il Garante convoca il promotore del procedimento, per ogni eventuale ulteriore chiarimento sui fatti dichiarati. Durante la fase istruttoria il Garante informa il Rettore dell'istanza pervenuta, ferma restando la totale autonomia di cui all'art.1 del presente Regolamento.
4. Il Garante, conclusa l'istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette -entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza- dette conclusioni all'istante/agli istanti, alle parti interessate e al Rettore per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art.6 - Diritto all'anonimato, riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il Garante opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni, della riservatezza e osservando il segreto di ufficio circa i dati e le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. Gli Organi e gli Uffici amministrativi dell'Ateneo collaborano con il Garante fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili allo svolgimento delle sue funzioni e competenze senza che sia opponibile il segreto d'ufficio; restano ferme le limitazioni di cui all'art.24 della Legge n.241/1990.

Art.7 - Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo - notizie di reato

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al Garante è assicurata la collaborazione degli Organi di governo, delle Strutture e degli Uffici amministrativi dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti o fatti, da chiunque commessi, che possano integrare gli estremi di reato, il Garante medesimo ne dà tempestiva comunicazione alla competente Procura della Repubblica ed al Rettore o, in caso di conflitto di interessi, al Prorettore; se il conflitto di interessi dovesse sussistere per entrambi, la comunicazione andrà inviata al Decano dell'Ateneo.

Art.8 - Relazione annuale e relazione d'urgenza

1. Il Garante invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative e/o amministrative al Rettore, alla Consulta degli Studenti e al Senato Accademico.
2. Nella relazione annuale il Garante può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche.



3. La relazione annuale del Garante è resa pubblica sul portale di Ateneo.
4. In casi di particolare importanza od urgenza, aventi carattere di interesse generale, il Garante può trasmettere al Rettore, alla Consulta degli studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art.9 - Ufficio del Garante

1. L'amministrazione universitaria assicura al Garante il personale, i locali e le attrezzature necessarie per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il personale assegnato al Garante -in occasione di attività istruttoria e comunque nello svolgimento delle funzioni del Garante stesso- dipende funzionalmente da esso Garante ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
3. Al Garante è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art.10 - Disposizioni particolari

1. Il Garante può partecipare -su invito del Rettore- alle sedute degli Organi collegiali di Ateneo.
2. Il Garante degli studenti può partecipare alle sedute della Consulta degli studenti per esporre personalmente le diverse problematiche e per confrontarsi con la rappresentanza studentesca. Ciò può avvenire o in seguito all'invito del Presidente della Consulta degli studenti o su richiesta personale del Garante.

Art.11 - Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione il Rettore procede agli adempimenti di cui all'art.3, commi 2 e 3, ed alla conseguente nomina del Garante entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'adozione del relativo Decreto Rettorale di emanazione.